

STATUTO
FONDAZIONE TERNA

Art.1 - Denominazione

Art.2 - Sede

Art.3 - Durata

Art.4 - Scopi della Fondazione

Art. 5 - Attività

Art.6 - Patrimonio

Art.7 - Organi

Art.8 - Gratuità degli Incarichi

Art. 9 - Dipendenti e Volontari

Art.10 - Consiglio di amministrazione

Art.11 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente

Art.13 - Direttore Generale

Art.14 - Organo di Controllo e revisore

Art.15 - Comitato Scientifico

Art.16 Conflitto di interessi

Art. 17 - Bilancio

Art.18 - Trasformazione, Fusione, Scissione - Scioglimento

Art. 19 - Clausola compromissoria

Art. 20 - Norme di chiusura

Art. 1 Denominazione

E' costituita - per volontà di "TERNA - RETE ELETTRICA

NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A." ed anche indicata "Fondatore") - la Fondazione denominata "FONDAZIONE TERNA" .

Art. 2 - Sede della Fondazione

La Fondazione ha sede in Roma. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire e chiudere uffici, sedi di rappresentanza e altre sedi operative in altri comuni d'Italia o all'estero. La variazione di indirizzo della sede nel medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale, nei trenta giorni successivi, deve depositare il verbale della delibera di trasferimento presso il Registro competente.

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata, salvo scioglimento anticipato.

Art.4 – Scopi della Fondazione

La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica e si propone di realizzare attività d'interesse generale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di promuovere e realizzare iniziative per lo sviluppo integrale delle persone, dell'Istruzione, delle Pari Opportunità e contrastare le disuguaglianze, il cambiamento climatico, e la povertà energetica, nel rispetto dei principi di legalità, onestà e responsabilità e dei principi fondamentali relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela

dell'ambiente e lotta alla corruzione promossi dal Global Compact delle Nazioni Unite cui l'organizzazione della Fondazione si ispira.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione potrà collaborare con altri enti, riconosciuti e non, tra cui Fondazioni, Associazioni, Pubbliche Amministrazioni, Università e Centri di Ricerca, Società di persone e di capitali, o altre organizzazioni ed entità, ivi incluse le Istituzioni locali.

Art. 5 - Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali e sportive di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi sociali e sanitari;
- servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e del

paesaggio;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori.

La Fondazione può operare nei settori di interesse generale sopra indicati sia in via diretta sia mediante l'erogazione di contributi economici, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale stesse.

La Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di legge tempo per tempo vigenti.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

In generale, per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare contratti, convenzioni, accordi o protocolli di intesa e/o

solidarietà con soggetti pubblici e privati, italiani e/o esteri, collaborare con università, scuole, fondazioni, imprese ed enti interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;

- acquisire partecipazioni ed interessenze in società e altri organismi italiani e/o esteri, nonché collaborare e/o partecipare con associazioni, imprese, enti o istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, anche concorrendo alla loro costituzione;
- acquistare, alienare, gestire, affittare, possedere a qualsiasi titolo, beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali necessari o anche solo utili per l'espletamento delle proprie attività;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, mostre, iniziative ed eventi;
- realizzare percorsi educativi e formativi post laurea e per studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere , sostenere e realizzare iniziative sportive;
- promuovere o realizzare direttamente contenuti, studi e ricerche sotto forma di pubblicazioni, anche di natura digitale, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge;
- stipulare accordi con il Fondatore e le sue società controllate per definire le modalità di partecipazione dei loro dipendenti e

l'utilizzo delle loro strutture;

- attivare e sostenere centri di studio e ricerche;
- diffondere e divulgare la corretta informazione tra i cittadini;
- diffondere le conoscenze acquisite mediante eventi culturali, corsi di formazione, borse di studio, assegni di ricerca, pubblicazioni scientifiche e multimediali, manifestazioni, incontri e convegni di studio;
- accedere a finanziamenti previsti dai bandi nazionali ed internazionali negli ambiti di interesse della Fondazione;
- favorire l'accoglienza e la inclusione sociale, culturale, economica, lavorativa, educativa, di popolazioni o di segmenti di popolazione svantaggiate, straniere e/o nazionali;
- costituire e/o gestire centri di documentazione digitale, siti internet, esposizioni multimediali, allestimenti culturali per la promozione e il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari necessarie e utili ai fini e nell'ambito del perseguimento degli scopi statutari;
- effettuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio è formato da:

- a) fondo di dotazione iniziale;
- b) contributi da parte di soggetti terzi sia pubblici che privati, in conformità con le finalità proprie della Fondazione;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;
- d) eventuali entrate per servizi marginali e accessori prestati dalla Fondazione;
- e) beni mobili e/o immobili che diverranno di proprietà della Fondazione.

La Fondazione potrà, nei limiti e in forza delle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, richiedere finanziamenti e contributi da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie preordinate all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ponendosi esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate - nei limiti di legge - in favore di fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e/o il Revisore.

Possono, inoltre, essere istituiti , ai sensi del presente Statuto, anche:

- uno o più Direttori Generali;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001.

Art. 8 - Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi per i singoli Consiglieri, a fronte di specifici incarichi, fermo restando che la corresponsione di compensi ad amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e/o Revisore e dell'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001 ove istituito, e a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Art. 9 - Dipendenti e Volontari

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa vigente, di lavoratori dipendenti, anche contrattualizzati mediante contratti di distacco dal Fondatore e/o dalle società appartenenti al Gruppo del Fondatore, di altri soggetti con contratti diversi di quelli previsti per il lavoro dipendente, inclusi contratti di stage e di tirocinio, nonché di volontari.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

Il Consiglio di Amministrazione - la cui nomina compete al Fondatore - è composto da 3 a 7 membri, compreso il Presidente ed eventualmente anche il Vicepresidente.

Il Fondatore, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti sopra indicati, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un triennio e i suoi membri scadono in coincidenza dell'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno di mandato.

I Consiglieri possono essere sia persone fisiche che giuridiche, e possono essere scelti anche tra i dipendenti del Fondatore e/o delle società appartenenti al Gruppo del Fondatore. I Consiglieri sono rieleggibili e possono essere liberamente revocati dal Fondatore in qualunque momento.

La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa; nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca ovvero a qualsiasi altro titolo, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e, pertanto, come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa ovvero a qualsiasi altro diritto o pretesa.

Qualora i membri del Consiglio di Amministrazione siano persone giuridiche, la persona giuridica o l'ente nominato amministratore dovrà designare tramite deliberazione del proprio organo amministrativo, una persona fisica, appartenente alla propria organizzazione, alla quale sarà attribuito l'esercizio delle funzioni di amministratore.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; tutti i membri devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e - ove non dipendenti del Fondatore e/o di società appartenenti al Gruppo del Fondatore - di indipendenza, che possono essere definiti in apposito Regolamento. Costituiscono ulteriori cause di decadenza le seguenti:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o

all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di sopra indicate.

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla loro carica per revoca, dimissioni, morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato dal Fondatore e scadrà insieme all'intero Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, il Fondatore provvede senza indugio alla ricostituzione dell'organo amministrativo anche su iniziativa del/di un Direttore Generale a ciò appositamente delegato ove nominato e, in assenza, dell'unico componente ovvero del Presidente dell'Organo di Controllo, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal Fondatore, può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso e/o al/ai Direttore/i Generale/i e/o a terzi, determinandone attribuzioni ed eventuali compensi, salvo le seguenti materie che

restano di sua esclusiva competenza:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la valutazione, con cadenza annuale, dei risultati dell'attività svolta;
- c) le acquisizioni e le alienazioni dei beni immobili;
- d) ove non abbia provveduto il Fondatore, la facoltà di nominare un Vicepresidente - scelto tra i consiglieri -, nonché i componenti dell'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001, su proposta, per quest'ultimo caso, del Consigliere o del Direttore Generale a ciò appositamente delegato;
- e) la nomina dei componenti del Comitato scientifico;
- f) l'approvazione delle linee strategiche delle attività secondo le finalità statutarie e il programma annuale di attività della Fondazione, nonché programmi specifici di attività eventualmente sottoposti al Consiglio di Amministrazione;
- g) l'approvazione, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti nominati dal Fondatore, delle proposte di modifica dello Statuto al Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Fondazione.

CONVOCAZIONE e QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola almeno 5 giorni liberi prima della riunione anche con mezzi telematici dal Presidente, dal Vicepresidente ove nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente, o da un terzo dei suoi componenti nominati dal

Fondatore. In caso di urgenza il termine può essere più breve.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'orario di convocazione.

In mancanza di convocazione la riunione si intende regolarmente tenuta quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo nominato, ovvero risulti da dichiarazione (da effettuarsi con qualsiasi strumento idoneo, inclusa la posta elettronica) del componente assente di essere stato informato della riunione, dell'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione.

Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri nominati del Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di un terzo dei suoi membri nominati dal Fondatore o dall'Organo di Controllo nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buone fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi delle sedute consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il segretario.

Qualora chi presiede la riunione ed il segretario non si trovino nello stesso luogo, in quanto partecipano mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione anche per audioconferenza o videoconferenza, il consiglio di amministrazione si considera tenuto presso la sede.

Di ogni delibera del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale, anche in forma sintetica, da riportare nel libro verbali del consiglio.

Le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dal componente più anziano per età. Alle riunioni partecipano sempre i Direttori Generali, senza diritto di voto, e possono partecipare dipendenti, consulenti ed esperti invitati dal Consiglio.

Art. 11 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e siano assicurate a tutti gli aventi diritto adeguate informazioni in merito alle materie oggetto di decisione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica, nominati dal Fondatore. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 12 Presidente

Il Presidente della Fondazione – nominato dal Fondatore – ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente: convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l'ordine del giorno; monitora l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; vigila sull'osservanza dello Statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente ove nominato.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile che verrà convocata senza ritardo.

Art. 13 - Direttore Generale

Il Fondatore può nominare uno o più Direttori Generali, scelti tra figure dotate di adeguate competenze.

A ciascun Direttore Generale sono conferiti poteri per delega del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Organo di Controllo e Revisione

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale e, in tale ultimo caso, il Collegio è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore.

Il Presidente del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

I membri del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico durano in carica per tre esercizi finanziari, decadono e si sostituiscono a norma di legge, salva la possibilità della loro riconferma.

I supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, secondo il principio di anzianità anagrafica.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica della Fondazione.

All'Organo di Controllo compete il controllo della gestione in riscontri di cassa, la verifica del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, e l'esame dei documenti e delle carte contabili.

I membri dell'Organo di Controllo curano la tenuta del libro delle loro

adunanze, verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione ed i relativi libri, danno parere sui bilanci consuntivi e preventivi corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione. L'Organo di Controllo esercita altresì - ove ne ricorrano i presupposti e salvo diversa volontà del Fondatore - il controllo contabile.

In particolare, controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L'Organo di Controllo vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento ed esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

L'Organo di Controllo redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà della Fondazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri dell'Organo di Controllo potranno procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Qualora la revisione dei conti non venga affidata all'Organo di Controllo è facoltà del Fondatore nominare un Revisore - persona

fisica o giuridica - iscritto nel relativo Registro.

Art. 15 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione, formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e valuta gli aspetti tecnici dei progetti della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di componenti, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra persone fisiche – tra cui il Presidente – e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere, che si siano distinti negli ambiti collegati agli scopi della Fondazione.

Ciascun componente del Comitato Scientifico resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 16 – Conflitto d'interesse

I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e comunque al Presidente dell'organo di controllo, nonché astenersi dal partecipare alla riunione e alle deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Si applica l'art. 2475 ter del Codice Civile.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio economico e finanziario inizia il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio consuntivo è esaminato dall'Organo di Controllo e dal Revisore se nominato, al fine di ottenere le loro rispettive relazioni.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge o statuto abbiano finalità analoghe o scopi di pubblica utilità.

Art. 18 - Trasformazione, Fusione, Scissione e Scioglimento

Ai sensi e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, purché non ne vengano alterati in maniera sostanziale gli scopi.

Il relativo atto dovrà essere iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche competente.

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dalla riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze stabilite dalla legge.

Esso nomina uno o più liquidatori, stabilendo le modalità della liquidazione, nonché i poteri e i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità.

Art. 19 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la Fondazione.

Gli arbitri decideranno in via irrituale e quindi come amichevoli

compositori secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art. 20 - Norme di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.